



Giovedì 20/05/2021

Aiuti e contributi pubblici: obbligo di pubblicazione sul sito internet aziendale

A cura di: Meli e Associati

La L. 124/2017 richiede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet aziendale, dell'elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell'esercizio dell'attività di impresa nel corso dell'anno precedente, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro. I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

Sono obbligati alla pubblicazione i soggetti iscritti al Registro delle imprese:

- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Sono invece esclusi i liberi professionisti.

I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati:

- al gruppo;
- alle singole imprese facenti parte del gruppo.

Non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nemmeno i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

I contributi devono essere quantificati sulla base del criterio di cassa.

Pertanto, devono essere pubblicizzati gli aiuti ricevuti nel corso dell'anno precedente. Qualora l'aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.

Nel caso di utilizzo di un bene pubblico a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato, va quantificato il vantaggio ottenuto nel corso dell'anno precedente.



Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite le seguenti informazioni:

- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso;
- causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell'erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

La norma prevede, a partire dal 1° gennaio 2020, a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione:

- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro;
- la sanzione accessoria di adempiere all'obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.